

# **TI\_GERICHTE 11.2002.144 vom 23. Dezember 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-12-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2002.144](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.144)

FR: TI\_GERICHTE 11.2002.144 du 23 décembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 11.2002.144 del 23 dicembre 2002

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Litigioso rimane, in appello, il contributo di mantenimento per i figli. Il Segretario assessore ha accertato il reddito del marito in fr. 4292.15 netti mensili e il fabbisogno minimo di lui in fr. 2866.20 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 700.–, premio della cassa malati fr. 319.70, “franchigia” fr. 33.35, assicurazione RC privata e dell'economia domestica fr. 20.15, assicurazione RC auto fr. 142.65, imposta di circolazione fr. 36.90, leasing auto fr. 491.75, tassa militare fr. 21.70). Per quanto riguarda la moglie, egli ha imputato a quest'ultima un reddito netto mensile di fr. 2457.40 e ha fissato il fabbisogno minimo di lei in fr. 2697.50 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione fr. 700.–, premio della cassa malati fr. 314.05, “franchigia” fr. 19.15, assicurazione mobilia domestica fr. 34.15, assicurazione RC privata fr. 34.15, assicurazione RC auto fr. 83.55, imposta di circolazione fr. 35.85, leasing auto fr. 376.60). Il fabbisogno in denaro dei figli è stato stabilito in fr. 1276.– mensili ciascuno. Constatato un ammanco, il primo giudice ha fissato il contributo per i figli in fr. 713.– mensili ciascuno, senza nulla destinare alla moglie.

### **E. 3**

I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il principio vale, pendente una causa di separazione o di divorzio, anche in sede provvisoria (DTF 126 III 497). In materia di contributi alimentari, nondimeno, la misura si impone soltanto se eventuali inclinazioni e interessi scolastici o professionali dei figli siano suscettibili di influire apprezzabilmente sull'ammontare del contributo (Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes, in: AJP 12/1999 pag. 1581). Per di più, sull'entità del contributo i figli non possono formulare conclusioni né interporre rimedi giuridici, quand'anche assistiti da un curatore (FF 1996 I \_\_\_\_\_ in fondo). Nel caso specifico \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, di 11 e 8 anni, non sono ancora in età di formulare progetti per le loro future scelte scolastiche o professionali. Non risulta peraltro che particolari inclinazioni o interessi dei ragazzi – come ad esempio attività artistiche o sportive – possano incidere sul loro fabbisogno. Non è quindi il caso di sottoporre i figli a una nuova audizione in sede di appello.

### **E. 4**

Per quanto riguarda il reddito del convenuto, il primo giudice si è dipartito da uno stipendio mensile lordo di fr. 4009.–, ha dedotto gli oneri sociali di complessivi fr. 485.50 e ha

aggiunto la quota di tredicesima (fr. 293.65), il contributo versato dal datore di lavoro per la cassa malati (fr. 100.–), l'assegno per l'economia domestica (fr. 200.–) e il “bonus” annuo erogato – sempre dal datore di lavoro – in base alle prestazioni fornite (in media fr. 175.–), per un totale di fr. 4292.15 mensili. L'appellante sostiene che il suo reddito va accertato in fr. 4279.70 mensili, poiché anche il “bonus” annuo è soggetto alle trattenute usuali. Ora, dai conteggi agli atti risulta che nell'aprile del 2002 l'appellante ha ricevuto fr. 2099.80 quale “liquidazione del premio \_\_\_\_\_” (doc. 19, terzo foglio). Tale gratifica annua è calcolata in base al raggiungimento di determinati obiettivi stabiliti per anno civile (interrogatorio formale del convenuto dell'11 luglio 2002, risposta n. 1) ed è effettivamente soggetta alle usuali trattenute, di modo che la quota mensile non ammonta a fr. 175.– (come ha calcolato il primo giudice), bensì a fr. 162.55. In linea di principio l'appello è dunque fondato. Se non che, come si è appena detto, il “bonus” non è fisso, ma dipende dal raggiungimento di determinati obiettivi. Ove essi siano centrati, esso è pari a uno stipendio mensile netto (interrogatorio formale del convenuto dell'11 luglio 2002, risposta 1). Chiamato a formulare una prognosi per il futuro, il primo giudice ha stimato l'importo in circa fr. 10.– oltre la media matematica dell'ultimo anno considerato. Ciò rientra nel quadro del suo legittimo potere di apprezzamento. Verificandosi sostanziali differenze, l'appellante potrà sempre chiedere la modifica delle misure provvisoriale e l'adeguamento del contributo alle nuove circostanze (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 137 CC).

#### **E. 5**

Il ricorrente chiede inoltre che il suo fabbisogno minimo sia aumentato da fr. 2866.20 a fr. 3296.20 mensili dal 1° ottobre 2002 per tenere conto della pigione effettivamente pagata. Ci si può chiedere se tale richiesta, fondata su fatti nuovi, sia ricevibile. Certo, l'art. 138 cpv. 1 CC (ripreso dall'art. 423 b cpv. 2 CPC) prevede che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'istanza cantonale superiore”, ma tale facoltà riguarda solo le cause di divorzio o di separazione, non le misure provvisoriale (I CCA, sentenza del 28 giugno 2000 nella causa K.P., pubblicata in: FamPra.ch 2001 pag. 127 n. 12). In sede cautelare continua ad applicarsi il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Nella fattispecie, poi, al momento di stipulare il contratto di locazione (30 settembre 2002) l'interessato sapeva che non sarebbe più stato in grado di versare il contributo offerto per i figli (fr. 1500.–: riassunto scritto del 19 agosto 2002, pag. 2 in fine). D'altro lato è vero che, trattandosi di contributi per figli minorenni, vige il principio inquisitorio illimitato, sicché il giudice non è vincolato alle richieste né alle allegazioni delle parti (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c con rinvii, 118 II 93; Rep. 1006 pag. 119 consid. 7, 125 consid. 8). Sia come sia, nella fattispecie l'esito del giudizio non muta – come si vedrà in appresso – nemmeno tenendo conto del nuovo canone di locazione.

#### **E. 6**

La giurisprudenza ha già avuto più volte modo di precisare che in materia di alloggio determinante non è tanto il costo effettivo a carico dell'interessato, ma la spesa che all'interessato può essere riconosciuta se abitasse da solo (da ultimo: I CCA, sentenza del 20 giugno 2002 in re P., consid. 8b). In concreto la pigione di fr. 1130.– mensili appare eccessiva per una persona singola, che nelle ristrettezze in cui vive la famiglia non può permettersi un appartamento di tre locali (doc. 25). Non fa dubbio che nel caso specifico un appartamento più grande agevolerebbe l'esercizio del diritto di visita. A prescindere dal fatto però che per il pernottamento dei figli durante il fine settimana e le vacanze un appartamento di due vani potrebbe essere sufficiente, il maggior costo dovuto a un locale

supplementare rientrerebbe in ogni modo nel fabbisogno in denaro dei figli, non in quello del genitore. E in concreto le disponibilità familiari non consentono di aumentare il fabbisogno della prole senza costringere l'appellante a intaccare il suo fabbisogno minimo, che gli va garantito (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Per di più, la moglie spende per il proprio alloggio fr. 700.– mensili (decreto impugnato, pag. 3). Riconoscere fr. 1130.– mensili all'appellante per lo stesso titolo offenderebbe già a prima vista la parità di trattamento. Anche su questo punto il decreto del Segretario assessore sfugge pertanto alla critica.

#### **E. 7**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi presumibili. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non può essere accolta, giacché al ricorso mancava fin dall'inizio ogni seria possibilità di successo (art. 157 vCPC e art. 14 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, entrata in vigore il 30 luglio 2002). Per quanto riguarda gli oneri di prima sede, è vero che il primo giudice ha statuito sulla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal convenuto solo dopo l'emanazione del decreto impugnato. Ciò non ha causato però alcun pregiudizio all'appellante. Non richiede dunque alcuna modifica del dispositivo. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis CPC e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da \_\_\_\_\_ è respinta. 4. Intimazione a: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.